



COMUNE DI POLISTENA

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

COPIA

ORDINANZA SINDACALE

N. 1245 del 07-06-2022

OGGETTO: LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE PER USI DIVERSI DA QUELLO DOMESTICO E USI ABUSIVI

IL SINDACO

Su proposta del Responsabile della Ripartizione Servizi Tecnici;

PREMESSO che durante il periodo estivo si manifesta molto spesso il fenomeno della diminuzione dei livelli delle fonti di approvvigionamento e, conseguentemente, della riduzione della portata di acqua potabile disponibile per il servizio idrico comunale;

DATO ATTO che la situazione di cui sopra è determinata anche da un suo improprio o da usi illegali e abusivi con eventuali allacci non censiti alla rete idrica comunale.

CONSIDERATO che sono stati eseguiti lavori per l'efficientamento delle fonti di captazione rete idrica ed altri sono in fase di progettazione per determinare un aumento della portata dell'acqua nella rete idrica comunale;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di adottare provvedimenti per la limitazione dell'uso di acqua potabile sull'intero territorio comunale e di predisporre un efficace sistema di controllo del loro rispetto per prevenire ed evitare ogni comportamento che violi il divieto assoluto di uso improprio della risorsa idropotabile, al fine di garantire una soddisfacente erogazione a tutte le utenze presenti sul territorio per i primari usi di tipo igienico/sanitario e domestico nei maggiori momenti di caldo torrido;

RICHIAMATI

- il D. Lgs. 152/2006, "Norme in materia ambientale", ed in particolare la parte terza e l'art. 144, secondo cui l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo e che gli altri usi sono ammessi solo quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano;
- l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sull'ordinamento degli enti locali riguardante le ordinanze in materia di emergenza sanitaria o di igiene pubblica;

ORDINA

1. che i prelievi di acqua dalla rete idrica comunale siano consentiti esclusivamente per normali usi domestici, zootecnici e, comunque, per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali necessiti l'uso di acqua potabile.
2. di vietare a tutti i cittadini il prelievo di acqua dalla rete idrica comunale per le seguenti attività:
 - a) lavaggio di strade, cortili, marciapiedi e piazzali;
 - b) lavaggio domestico di veicoli a motore;
 - c) innaffiamento di giardini, prati ed orti, serre e coltivazioni di ogni tipo anche di piccola, media e grande estensione
 - d) riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua;
 - e) ogni altro uso diverso da quello domestico;
3. di eseguire il pattugliamento del territorio da parte degli Agenti di Polizia Municipale al fine di ricercare eventuali impieghi impropri, usi abusivi e dunque allacci non censiti alla rete idrica comunale.

INFORMA CHE

- a) responsabile del procedimento è l'Arch. Luigi Bruno Cannatà Responsabile della Ripartizione servizi tecnici ai sensi degli artt. 3, 4° comma e 5, 3° comma della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) in caso di non ottemperanza a quanto sopra, si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 prevista dall'art.7 bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- c) contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al ricorso al T.A.R. competente nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

DEMANDA

Alle Forze di Polizia anche locali la vigilanza ed il controllo del rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza

- rimanga valida ed efficace sino al 20 settembre, salva espressa revoca;
- sia pubblicata all'albo pretorio, sul sito web del Comune di Polistena e resa pubblica, per estratto, con l'affissione di manifesti;
- sia trasmessa alle Forze di Polizia anche locali;
- abbia massima diffusione attraverso gli organi d'informazione;
- abbia divulgazione, anche per estratto con rinvio alla pubblicazione sul sito comunale, con l'affissione di un adeguato numero di manifesti.

Il Sindaco

f.to Dott. Michele Tripodi

AVVERTENZE:

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

➤ Giurisdizionale al TAR ai sensi dell'art. 2 lett. b) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm., entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, salvo diverso termine di legge;

➤ Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. salvo diverso termine di legge.